



MODELLO ORGANIZZATIVO D. Lgs. 231/2001

PARTE GENERALE

Adottato dal CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE in data 5 agosto 2015

Aggiornamento: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - 7 dicembre 2016

Ultimo Aggiornamento: AMMINISTRATORE UNICO – Delibera 04 agosto 2023

INDICE

PREMESSA.....	3
DEFINIZIONI.....	3
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231.....	5
1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.....	5
1.2. ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ: IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE.....	5
1.3. REATI CONTEMPLATI DAL DECRETO.....	6
1.4. REATI COMMESSI ALL'ESTERO.....	8
1.5. SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO.....	9
2. MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA IMMOBILIARE MARISTELLA S.R.L.	10
2.1. RIFERIMENTI NORMATIVI E DI SETTORE.....	10
2.2. DESTINATARI DEL MODELLO.....	10
2.3. ELEMENTI FONDAMENTALI E STRUTTURA DEL MODELLO.....	10
2.4. MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001 E SISTEMA DEI CONTROLLI.....	11
3. ATTIVITÀ A RISCHIO REATO E PROCESSI SENSIBILI.....	12
4. PROTOCOLLI OPERATIVI E DI CONTROLLO.....	13
5. ORGANISMO DI VIGILANZA EX D. LGS. 231/2001	14
5.1. ORGANISMO DI VIGILANZA NEL GRUPPO.....	14
5.2. ORGANISMO DI VIGILANZA NELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE MARISTELLA S.R.L.	14
5.2.1. <i>Funzioni e poteri</i>	14
5.2.2. <i>Reporting dell'Organismo di Vigilanza</i>	16
5.2.3. <i>Flussi informativi e segnalazioni</i>	16
5.2.4. <i>Sistema di segnalazione di reati o irregolarità c.d. "Whistleblowing"</i>	18
6. SISTEMA DISCIPLINARE	18
7. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	18
8. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DI GRUPPO	18
9. INFORMAZIONE E FORMAZIONE	19
9.1. DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	19
9.2. FORMAZIONE DELLE RISORSE.....	19
10. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	20
APPENDICE – ELENCO ANALITICO DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DEI REATI PREVISTI DAL DECRETO.....	21
ALLEGATO: MODULO PER LE SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	29

Premessa

Il presente documento descrive il Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, Modello) adottato da Immobiliare Maristella S.r.l., società del Gruppo bancario Cassa di Risparmio di Asti, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 che ha introdotto la disciplina della responsabilità amministrativa delle società.

La società fa parte del Gruppo bancario "Gruppo Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.". In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana nell'interesse della stabilità del Gruppo. Si fa rimando a tal proposito alla normativa di Gruppo tempo per tempo vigente e in particolare a:

- il Progetto di Governo Societario,
- il Regolamento di Gruppo,
- il Regolamento del Sistema dei Controlli Interni di Gruppo (con l'allegata Mappa dei flussi informativi in materia di sistema dei controlli interni),
- il Regolamento per le operazioni con parti correlate e soggetti collegati del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti.

Immobiliare Maristella S.r.l. (di seguito, la Società) ha definito il proprio Modello recependo le linee guida di indirizzo fornite dalla Capogruppo e in coerenza con il Modello organizzativo da quest'ultima adottato.

Definizioni

Nel presente documento e nei relativi allegati le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

- **“Attività a rischio reato” o “Attività sensibile”**: operazione o atto che espone la Società al rischio di commissione di uno dei reati o illeciti amministrativi contemplati dal D. Lgs. 231/2001 quali presupposto della responsabilità amministrativa della stessa;
- **“Autorità Pubbliche di Vigilanza”**: Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust), Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, Autorità Garante per la protezione dei dati personali e altre Autorità di vigilanza italiane ed estere;
- **“Società”**: Immobiliare Maristella S.r.l.;
- **“Codice Etico e di Comportamento” o “Codice”**: declinazione a livello di Gruppo dei diritti, dei doveri, anche morali, e delle responsabilità interne ed esterne di tutti i soggetti con i quali la Società entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale (es. azionisti; componenti degli Organi sociali; collaboratori; ecc.), finalizzata all'affermazione dei valori e dei comportamenti riconosciuti e condivisi, nonché delle conseguenti regole comportamentali, anche ai fini della prevenzione e contrasto di possibili illeciti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- **“D. Lgs. 231/2001” o “Decreto”**: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **“Incaricato di Pubblico Servizio”**: colui il quale, ai sensi dell'art. 358 c.p., a qualunque titolo, presta un pubblico servizio – intendendosi per tale un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale;
- **“Gruppo”**: il Gruppo bancario Cassa di Risparmio di Asti;
- **“Linee Guida”**: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 emanate dalle Associazioni di categoria;

- **“Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001”** o **“Modello”**: il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto, al fine di prevenire la realizzazione dei reati stessi da parte del Personale apicale o subordinato;
- **“Organismo di Vigilanza”** od **“OdV”**: l’Organismo previsto dall’art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società, nonché sull’aggiornamento dello stesso;
- **“Processo sensibile”**: processo aziendale nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati. Trattasi dei processi nelle cui fasi, sottofasi o attività si potrebbero in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati, anche in via strumentale alla concreta realizzazione della fattispecie di reato;
- **“Protocolli operativi e di controllo”** o semplicemente **“Protocolli”**: ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Decreto, l’insieme di principi, regole e presidi di controllo diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire e ad indirizzare i comportamenti operativi e organizzativi posti in essere a tali fini;
- **“Pubblica Amministrazione”** o **“P.A.”**: Per “Pubblica Amministrazione” si deve intendere, qualsiasi soggetto che svolge attività dello Stato o degli altri enti pubblici nonché qualsiasi persona, fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero in qualità di membro di organo delle Comunità Europee o di funzionario di Stato estero;
- **“Pubblico Ufficiale”**: colui il quale, ai sensi dell’art. 357 comma 1, c.p., esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- **“Organo dirigente”** Amministratore Unico della Società;
- **“Organi sociali”**: Organi societari previsti dallo statuto della Società che nel caso specifico coincidono con l’Amministratore Unico e il Collegio Sindacale;
- **“Reati”** o **“Reato”**: l’insieme dei reati, o il singolo reato, richiamati dal D. Lgs. 231/2001;
- **“Rischio 231”**: rischio di perdite economiche e di danni reputazionali a seguito di reati (commessi o tentati) rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- **“Soggetti apicali”**: i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a) del Decreto, ovvero i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa;
- **“Terzi”**: i soggetti (tra cui collaboratori esterni, dipendenti della Capogruppo, impiegati a progetto, etc.) che in virtù di apposito accordo di servizio/a progetto con la Società prestano attività in nome e per conto di Immobiliare Maristella S.r.l.

1. Quadro normativo di riferimento: il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

1.1. La responsabilità amministrativa degli enti

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, (di seguito anche il “Decreto”), in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, disciplina – introducendola per la prima volta nell’ordinamento giuridico nazionale – la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (enti).

La legge delega n. 300 del 2000 che ratifica, tra l’altro, la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995, la Convenzione UE del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione e la Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, ottempera agli obblighi previsti da siffatti strumenti internazionali e, in specie, comunitari i quali dispongono appunto la previsione di paradigmi di responsabilità delle persone giuridiche e di un corrispondente sistema sanzionatorio, che colpisca la criminalità d’impresa.

Il Decreto si inserisce dunque in un contesto di attuazione degli obblighi internazionali e – allineandosi con i sistemi normativi di molti Paesi dell’Europa – istituisce la responsabilità della *societas*, considerata quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell’interesse dell’ente.

Sulla base di quanto disposto dal Decreto, le società possono essere ritenute responsabili in relazione a taluni reati, specificamente indicati dal Decreto, commessi o tentati nell’interesse o a vantaggio delle stesse dalle persone che agiscono al loro interno (art. 5 Decreto); in particolare:

- l’interesse è da valutarsi ex ante e risulta idoneo a coprire tutte le condotte che hanno quale obiettivo quello di far ottenere alla società un profitto (ancorché non ottenuto nei fatti) non necessariamente economico;
- il vantaggio è, invece, da considerare ex post e rende imputabili alla società tutti quegli illeciti che, sebbene determinati da motivazioni personali dell’autore, ridondano comunque a beneficio della società stessa.

L’ente non risponde se il reato è stato commesso nell’interesse esclusivo delle persone fisiche agenti o di soggetti terzi (art. 5, comma 2, del Decreto).

Quanto ai soggetti, il legislatore, all’art. 5 del Decreto, prevede la responsabilità dell’ente qualora il reato sia commesso:

- a) “da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi” (c.d. Soggetti apicali);
- b) “da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)” (c.d. Soggetti sottoposti).

La responsabilità della persona giuridica si aggiunge, pertanto, a quella della persona fisica che ha commesso materialmente l’illecito e sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile ovvero quando il reato si estingue per causa diversa dall’amnistia.

Ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’ente, oltre all’esistenza dei richiamati requisiti che consentono di collegare oggettivamente il reato all’ente, il legislatore impone inoltre l’accertamento della colpevolezza dell’ente. Siffatto requisito soggettivo si identifica con una “colpa da organizzazione”, intesa come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dall’ente medesimo e volte a prevenire la commissione del reato.

1.2. Esenzione dalla responsabilità: il Modello di Organizzazione e Gestione

Agli artt. 6 e 7 del Decreto, il legislatore prevede l’esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l’ente si sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli indicati nel Decreto.

Segnatamente, la responsabilità è esclusa se l’ente prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi è stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

L'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito anche "il Modello") – che costituisce la misura della diligenza definita dal legislatore – rappresenta per l'ente la possibilità di escludere la propria responsabilità ovvero dare attuazione alla c.d. "condizione esimente".

La mera adozione del Modello da parte dell'organo dirigente non è tuttavia sufficiente a determinare l'esonero della responsabilità dell'ente, ma è necessario altresì che il Modello sia efficace ed effettivo e pertanto concretamente attuato.

Quanto all'efficacia del Modello, il legislatore, all'art. 6 comma 2 del Decreto, statuisce che il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto (c.d. "mappatura" delle attività a rischio reato);
- prevedere specifici presidi di controllo diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

La caratteristica dell'effettività del Modello è invece legata alla sua efficace attuazione che, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del Decreto, richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);
- l'idoneità del su citato sistema disciplinare.

Per espressa previsione legislativa (art. 6, comma 3 del Decreto), il Modello può essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia. In attuazione di siffatto disposto normativo, Confindustria ha redatto le linee guida per l'adozione dei modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa espressamente riferiti alle società.

Tale previsione, tuttavia, non garantisce l'efficacia esimente del Modello, la cui formulazione non può prescindere da una analisi *ad hoc* dell'operatività aziendale.

1.3. Reati contemplati dal Decreto

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001 (Sezione III) e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano, di seguito, le famiglie di reato attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 ricondotte alla realtà operativa di Immobiliare Maristella S.r.l. Il concorso della Società nel compimento del reato è stato suddiviso tra le seguenti casistiche:

- concorso **diretto** nel compimento del reato: qualora la società per il tramite degli amministratori (e in generale degli Organi sociali) e/o dei soggetti terzi che operano in nome e per conto della stessa (dipendenti della Capogruppo e/o collaboratori esterni) è coinvolta direttamente in attività nell'ambito delle quali si possa configurare la fattispecie di reato;

- concorso **indiretto** nel compimento del reato: qualora la società nell'ambito della sua attività ordinaria e, in particolare nella gestione di immobili possa consapevolmente e indirettamente favorire/agevolare il compimento di un reato da parte di un terzo (società / soggetti locatari; ditte appaltatrici;) e dal quale possa trarne un vantaggio indiretto.

Nella tabella che segue sono stati indicati anche le fattispecie di reato che, data l'attuale operatività della società, l'attuale categoria dei locatari e l'attuale destinazione d'uso dei terreni locati, sono stati considerati **“non pertinenti”** per Immobiliare Maristella S.r.l. poiché non sussistono o risultano particolarmente remote le situazioni nell'ambito delle quali possano essere commessi. È opportuno di conseguenza rivedere, nell'ambito del monitoraggio continuo del Modello eventuali modifiche alle variabili suddette che possano rendere necessaria la revisione del coinvolgimento della Società sulle tipologie di reato.

Art. D.Lgs.231/01	LISTA REATI D.LGS. 231/01	Reati applicabili a Immobiliare Maristella	Razionale
ART 24; ART 25	Reati contro la Pubblica Amministrazione modificati dalla legge 161/2017 e dal D. Lgs. n. 75/2020	SI	Concorso diretto – la società e/o i terzi che agiscono in suo nome e conto potrebbero entrare in contatto con esponenti della P.A.
ART 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dalla Legge 48/2008, modificati dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. 105/2019	NO	Non pertinente – la società non gestisce applicativi informatici ne database
ART 24-ter	Delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla Legge 94/2009, modificati dalla Legge 69/2015 e dalla Legge 236/2016	SI	Concorso indiretto - la società potrebbe fornire rifugio, vitto, ospitalità a terzi che partecipano al reato
ART 25-bis	Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dalla Legge 409/2001, modificati con Legge 99/2009 e con il D.Lgs. n. 125/2016	NO	Non pertinente – non rientra nell'attività ordinaria della società la gestione di moneta e/o valori di bollo.
ART 25-bis 1	Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla Legge 99/2009	NO	Non pertinente – la società non commercializza prodotti sul mercato ne utilizza nella attività tipica tecnologie coperte da brevetto. Né è previsto un coinvolgimento per concorso indiretto specifico su questo tipo di reato
ART 25-ter	Reati societari, introdotti dal D. Lgs. 61/2002, modificati dalla Legge 262/2005 dalla Legge 190/2012 e, infine, dalla Legge 69/2015 e dal D.Lgs. 38/2017	SI	Concorso diretto – la società predispone annualmente un bilancio di esercizio
ART 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla Legge 7/2003	SI	Concorso indiretto - la società potrebbe fornire rifugio, vitto, ospitalità a terzi che partecipano al reato
ART 25-quater 1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla Legge 7/2006	NO	Non pertinente
ART 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003, modificati con la Legge 38/2006 dal D. Lgs. 39/2014 e, da ultimo, dalla Legge 199/2016	SI	Concorso indiretto – gli amministratori della Società potrebbero, consapevolmente, consentire l'utilizzo dei terreni della società a terzi coinvolti in attività illecita di sfruttamento, riduzione in schiavitù.
ART 25-sexies	Abusi di mercato, introdotti nel corpo del D. Lgs. 231/2001 (con modifiche delle fattispecie penali previste dal TUF) dalla Legge 62/2005, modificati dalla Legge 262/2005 e successivamente modificati dal D.Lgs. 107/2018	NO	Non pertinente – la società non presta servizi di investimento ne è prevista dallo statuto una gestione del patrimonio della medesima a fini speculativi
Legge n° 146/2006	Reati transnazionali, per i quali si applicano le specifiche disposizioni in materia di responsabilità amministrativa dell'ente dettate dalla Legge 146/2006 (art. 10) e le disposizioni del decreto da essa richiamate	SI	Concorso indiretto – la società potrebbe, fornendo in locazione i propri immobili, favorire l'ingresso in Italia di società coinvolte nei reati in esame
ART 25-septies	Reati colposi commessi con violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro recata dal D.Lgs. 81/2008, attuativo della delega di cui alla Legge 123/2007, modificati dalla L. n. 3/2018	SI	Concorso diretto – Per mancato adempimento degli obblighi normativi previsti in tema di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (nell'eventuale attività di costruzione di immobili)
ART 25-octies	Reati in materia di ricettazione, riciclaggi, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio,, introdotti nel testo del Decreto dal D. Lgs. 90/2007 e dal D.Lgs.	SI	Concorso diretto – la società potrebbe ricevere denaro occultandone la

	90/2017, modificati da ultimo dal D.Lgs. 195/2021 (art. 25-octies)		provenienza illecita
Art. 25-octies. 1 e art. 25 octies-octies 1, comma 2	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, introdotti dal D.Lgs. 184/2021 e altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	NO	Non pertinente – non rientra nell'attività ordinaria della società la gestione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Ne risulta pertinente con l'attuale destinazione d'uso dei terreni locati principalmente adibite a società agricole e alberghi
ART 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla Legge 99/2009	NO	Non pertinente – la società non immette prodotti in commercio. Né è previsto un coinvolgimento per concorso indiretto specifico su questo tipo di reato
ART 25-decies	Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dalla Legge 116/2009	SI	Concorso diretto – qualora soggetti della società inducessero con la forza terzi a non rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria
ART 25-undecies	Reati ambientali, introdotti nel Capo I Sezione III del Decreto dal D. Lgs. 121/2011, modificati dalla Legge 68/2015, come disciplinati a seguito delle modifiche in materia di tutela dell'ambiente ex D.Lgs. 21/2018	SI	Concorso diretto – attinente la gestione dei rifiuti prodotti dalle attività esercitate sui propri terreni
ART 25-duodecies	Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto nel Decreto dal D. Lgs. 109/2012 e modificato dalla Legge 161/2017	SI	Concorso diretto – tramite assunzione di terzi collaboratori (eventuale)
ART 25-terdecies	Reati di razzismo e xenofobia, introdotti nel testo del Decreto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167, come modificati dal D.Lgs. n. 21/2018 (art. 25-terdecies) intervenuto sulla disciplina codicistica delle relative fattispecie	SI	Concorso diretto – tramite discriminazione nella scelta del contraente nei contratti di locazione e Concorso indiretto – la società potrebbe fornire rifugio, vitto, ospitalità a terzi che partecipano al reato (eventuale)
ART 25-quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotti dalla L. 39/2019 (art. 25-quaterdecies);	SI	Concorso indiretto – la Società potrebbe consentire l'utilizzo dei terreni della società a terzi coinvolti in attività illecita di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di giuoco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotti dalla L. 39/2019
ART. 25-quinquiesdecies);	Reati tributari, introdotti dalla L. 157/2019 e modificati dal D. Lgs. 75/2020	SI	Concorso diretto – Per mancato adempimento degli obblighi normativi previsti in materia tributaria
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	SI	Concorso indiretto – la società potrebbe fornire rifugio, vitto, ospitalità a terzi che partecipano al reato
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale introdotti dalla l. n. 22/2022	SI	Concorso indiretto
Art. 25-duodevices	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici introdotti dalla l. n. 22/2022		Concorso diretto – la società potrebbe ricevere denaro occultandone la provenienza illecita

1.4. Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati contemplati dal Decreto e commessi all'estero. La Relazione illustrativa del D. Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D. Lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 231/2001;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato Italiano;

- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 del Codice penale (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole – persona fisica – sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso);
- se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.5. Sanzioni previste dal Decreto

Il sistema sanzionatorio descritto dal D. Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati contemplati dal Decreto, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste e anche in via cautelare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi di riduzione della sanzione pecuniaria per la sussistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 12 (prevalente interesse proprio o di terzi nella commissione del fatto, danno patrimoniale di particolare tenuità, risarcimento integrale del danno o ravvedimento operoso, adozione di un modello organizzativo idoneo a prevenire il reato).

Il D. Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che al ricorrere di almeno una delle condizioni previste dall'art. 15 del Decreto, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva, che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata. La sostituzione commissariale opera solo con riguardo alle sanzioni interdittive temporanee, poiché, per espressa previsione del Decreto, la prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione della medesima consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

2. Modello Organizzativo della Immobiliare Maristella S.R.L.

2.1. Riferimenti normativi e di settore

Il Modello Organizzativo e di Gestione della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 è definito tenendo conto, oltre che delle disposizioni del Decreto, delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria e nella normativa di settore, integrate e precisate con riferimento alle specificità della Società, alle sue dimensioni, caratteristiche operative ed articolazioni organizzative.

2.2. Destinatari del Modello

Il Modello è rivolto a tutti i soggetti che operano per la Società, qualunque sia il rapporto che li lega alla stessa, ovvero a coloro che:

- rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società;
- esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società;
- sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati;
- sono comunque delegati dai soggetti sopra evidenziati ad agire in nome/per conto/ nell'interesse della Società.

In particolare, tenendo conto di quanto sopra riportato e data l'attuale struttura organizzativa della Società, i Destinatari del Modello sono:

- i componenti degli Organi societari così come previsti dallo Statuto della Società;
- i soggetti terzi delegati ad operare in nome e per conto della Società (es. dipendenti del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti);
- i soggetti terzi (persone fisiche o giuridiche) che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Società (es. collaboratori, consulenti, fornitori, etc.).

2.3. Elementi fondamentali e struttura del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, ai sensi dell'art. 6 (comma 1, lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione dell'Amministratore Unico.

Sebbene l'adozione di modelli di organizzazione e di gestione sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, la Società, nel contesto del Gruppo cui appartiene, ha ritenuto opportuno adottare il presente Modello, al fine di assicurare, in concreto, condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine nonché delle aspettative della Capogruppo.

In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione all'epoca in carica aveva approvato e recepito, mediante apposita delibera, il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società che forma, insieme al Codice Etico e di Comportamento di Gruppo e ai presidi organizzativi tempo per tempo adottati (il riferimento è alle procedure adottate a livello di Gruppo per le attività svolte dalla Capogruppo in virtù di apposito contratto di servizio con Immobiliare Maristella S.R.L.), un corpus organico di norme interne e principi, diretto alla diffusione di una cultura dell'etica, della correttezza e della legalità. L'approvazione del Modello Organizzativo in seguito alla sua nomina compete all'Amministratore Unico.

Con riferimento alle "esigenze" individuate dal legislatore nel Decreto, le attività ritenute qualificanti il Modello della Società sono qui di seguito elencate:

- sensibilizzazione e diffusione dei principi etici e delle regole di comportamento definite nell'ambito del Codice Etico e di Comportamento di Gruppo;
- analisi delle attività della Società ed individuazione delle attività sensibili;
- mappatura dei rischi reato derivanti dalle occasioni di coinvolgimento dei componenti degli Organi societari e/o dei Soggetti terzi in attività sensibili alle fattispecie di reato;
- adozione e manutenzione di adeguati presidi operativi e di controllo a presidio delle attività a rischio;

- identificazione dell'Organismo di Vigilanza secondo criteri di competenza, indipendenza e continuità di azione ed attribuzione al medesimo di specifici compiti di vigilanza sul corretto, efficace ed effettivo funzionamento del Modello;
- definizione ed applicazione del sistema disciplinare, caratterizzato da disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- definizione ed attuazione delle attività di informazione e formazione.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, ispirato ai principi etici e comportamentali racchiusi nel Codice Etico e di Comportamento di Gruppo, risulta strutturato come segue:

- la presente **Parte Generale** che, oltre all'illustrazione delle prescrizioni normative previste dal Decreto e all'elenco (in Appendice) degli illeciti amministrativi e reati dallo stesso contemplati, descrive i principali contenuti del Modello, ovvero l'adozione dello stesso, l'individuazione delle attività a rischio reato, la definizione dei presidi operativi e di controllo, le caratteristiche e le principali prerogative dell'Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare, le modalità di gestione delle risorse finanziarie, l'attività di informazione e formazione nonché i principali contenuti del Codice Etico e di Comportamento di Gruppo;
- la **Parte Speciale**, contemplante i presidi operativi e di controllo definiti dalla Società con riferimento alle attività a rischio reato individuate e volti a garantire l'adeguatezza del proprio sistema organizzativo alle regole previste dal Decreto.

Per comprendere appieno la portata del documento, il Modello deve essere letto unitamente ai seguenti documenti

- la **mappatura delle attività a rischio reato della Società**, strettamente correlata alla Parte Speciale del Modello;
- il **Regolamento interno dell'Organismo di Vigilanza**;
- il **Regolamento in materia di infrazioni disciplinari**;
- il **Codice Etico e di Comportamento di Gruppo**.

È cura dell'Amministratore Unico della Società procedere all'attuazione del Modello.

Il compito di vigilare sull'aggiornamento del Modello, in relazione a nuove ipotesi di reato o ad esigenze di adeguamento che dovessero rivelarsi necessarie, è affidato dall'Amministratore Unico all'Organismo di Vigilanza, coerentemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 1 lettera b) del Decreto. Il concreto aggiornamento del Modello viene effettuato sulla base di quanto disciplinato nel paragrafo 10.

2.4. Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e Sistema dei Controlli

La Società è amministrata da un Amministratore Unico.

Per quanto riguarda i poteri dell'Amministratore Unico, ferme restando verso l'esterno le previsioni statutarie che gli attribuiscono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi soltanto quei poteri che la legge o lo Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea, per gli atti e gli affari che impegnano la Società per un importo superiore ad euro 100.000 per ciascun atto o affare dovrà acquisire il preventivo parere scritto dell'Amministratore Delegato.

Le attività di controllo sono svolte dal Collegio Sindacale in virtù delle disposizioni di legge.

La Società non ha instaurato alcun contratto di lavoro subordinato, per cui allo stato attuale non ha dipendenti. Tutte le principali attività operative riconducibili all'oggetto sociale sono prestate sia dagli uffici preposti in Capogruppo che da consulenti esterni in virtù di specifici accordi contrattuali.

È di competenza dell'Amministratore Unico verificare l'operato di consulenti terzi (esterni al Gruppo) cui sia stato affidato qualsiasi incarico per conto della Società.

E' espressa volontà della Società far in modo che il Modello organizzativo dalla stessa adottato, ferma restando la propria finalità peculiare, risulti integrato nel più ampio Sistema dei controlli definito a livello di Gruppo.

L'adozione del presente Modello avviene nella convinzione che l'efficace attuazione dello stesso consenta alla Società di beneficiare della condizione esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, limitando inoltre il rischio di commissione dei reati e i relativi risvolti reputazionali ed economici.

Scopo del Modello è la predisposizione, partendo dall'individuazione delle attività sensibili, di un sistema strutturato ed organico di presidi di controllo (preventivo ed ex post) – c.d. protocolli – per la consapevole gestione del rischio di commissione dei reati, che consenta di:

- sviluppare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nell'ambito delle attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni normative, in sanzioni sul piano disciplinare, nonché qualora tale violazione si configurasse come illecito ai sensi del D. Lgs. 231/2001, in sanzioni che, oltre a colpire la sfera individuale del soggetto agente, possono ricadere sulla responsabilità amministrativa della Società ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali che la Società promuove e a cui, pertanto, si attiene nello svolgimento della propria missione aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati.

Coerentemente con le linee di indirizzo della Capogruppo, al fine di garantire un completo presidio contro la potenziale commissione dei reati rilevanti ai fini dell'applicazione della responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto:

- il Modello Organizzativo di Immobiliare Maristella S.R.L. tiene conto delle attività sensibili e dei protocolli definiti dalla Capogruppo con riferimento alle attività che quest'ultima svolge in funzione e/o per conto della Società, nell'ambito degli accordi di servizio infragruppo vigenti;
- con riferimento alle suddette attività, rientranti nel perimetro di osservazione dell'Organismo di Vigilanza della Capogruppo, l'omologo Organismo di Immobiliare Maristella S.R.L. può procedere a verifiche e/o concordare con la Capogruppo l'invio di specifici flussi di reporting.

3. Attività a rischio reato e processi sensibili

L'identificazione delle attività a rischio reato risponde all'esigenza sia di individuare presidi di controllo concretamente idonei ad impedire la commissione dei reati, sia di assicurare ai membri del Consiglio di Amministrazione e, in seguito alla sua nomina all'Amministratore Unico, nonché agli altri soggetti cui è rivolto il modello, un'esatta percezione dei rischi relativi.

L'identificazione delle attività a rischio effettuata dalla Società, si è basata, in particolare, su:

- l'individuazione delle attività nello svolgimento delle quali possono essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- l'identificazione dei processi sensibili (sia che essi siano in capo direttamente alla Società sia che essi siano prestati da unità preposte presso la Capogruppo cui sono stati esternalizzati) nell'ambito dei quali possono essere ricondotte le attività a rischio reato ovvero in cui, in linea di principio, si possono configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei reati;
- la rilevazione delle Unità Organizzative della Capogruppo che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, risultano coinvolte nelle attività a rischio, nonché il coinvolgimento dello stesso Consiglio di Amministrazione e, in seguito alla sua nomina, dell'Amministratore Unico dato il ruolo centrale nelle scelte attinenti il business e l'operatività della Società.

Le suddette attività sono state condotte, innanzitutto, mediante un'approfondita analisi delle principali normative interne della Società e nello specifico:

- lo **Statuto** in cui sono individuati gli Organi aziendali cui è affidata l'amministrazione, la direzione e il controllo della Società nonché le relative responsabilità e compiti;
- il **Codice Etico e di Comportamento di Gruppo** che definisce i principi etici di riferimento e le connesse regole di comportamento cui deve essere ispirata la condotta di chi opera per la Società e, in generale, per tutte le Società del Gruppo.

Al fine di determinare le aree che risultano potenzialmente interessate da casistiche di reato ed individuare i reati che possono essere commessi, nonché le loro modalità di commissione, sono state analizzate le attività previste dall'oggetto sociale contestualizzate rispetto alla effettiva operatività svolta dalla Società sia direttamente che per il tramite di soggetti terzi incaricati tramite contratti di service e/o di consulenza.

Le analisi hanno consentito di realizzare la mappatura delle attività a rischio reato della Società in cui, per ciascun reato previsto dal Decreto, sono stati individuati ed associati:

- il rischio reato;
- il processo e l'attività aziendale nell'ambito dei quali è configurabile il rischio reato;
- la specifica occasione operativa di realizzazione della condotta illecita;
- l'Organo aziendale e/o il soggetto terzo (consulente e/o U.O. di Capogruppo) potenzialmente coinvolto nel rischio reato.

4. Protocolli operativi e di controllo

Partendo dall'individuazione delle attività aziendali a rischio reato, la Società ha definito i presidi di natura operativa e di controllo – i c.d. protocolli – volti a prevenire la commissione dei reati rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Immobiliare Maristella S.R.L. tiene conto delle attività sensibili e dei presidi di controllo definiti dalla Capogruppo con riferimento alle attività che quest'ultima svolge in funzione e/o per conto della Società, nell'ambito degli accordi di servizio infragruppo vigenti.

Tali presidi di controllo, sono formalizzati all'interno della Parte Speciale del Modello Organizzativo, e contemplano:

- regole comportamentali idonee ad indirizzare l'esercizio delle attività della Società nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- regole operative che si ispirano ai fattori qualificanti del sistema dei controlli interni adottato dal Gruppo.

Stante le dimensioni e l'operatività della Società Immobiliare Maristella, i presidi di controllo definiti per la prevenzione dei reati possono essere riconducibili ai seguenti:

- accentramento di tutte le decisioni e le scelte attinenti la Società nell'Amministratore Unico il quale date le previsioni dello Statuto ha i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società;
- previsione di apposita clausola nei contratti di service e negli incarichi conferiti a soggetti terzi con la quale richiamare l'attenzione dei medesimi al rispetto delle previsioni stabilite dalla Società nonché dal Gruppo cui appartiene con riferimento al rispetto del Codice Etico di Gruppo.

Resta inteso che, le attività svolte dalle unità preposte dalla Capogruppo in nome e per conto della Società Immobiliare Maristella S.r.l, saranno soggette anche ai presidi definiti nel Modello Organizzativo ex. D. Lgs. 231/01 di Capogruppo.

I presidi di controllo si completano e si integrano con il Codice Etico e di Comportamento di Gruppo.

L'individuazione dei presidi di controllo nonché la mappatura delle attività a rischio reato, di cui al precedente paragrafo, sono attività tra loro strettamente connesse e sono di competenza della Funzione preposta in Capogruppo in virtù di appositi accordi di servizio sottoscritti tra la Capogruppo e la Società Immobiliare Maristella S.R.L.

Compete all'Organismo di Vigilanza la validazione dei presidi di controllo nonché all'Amministratore Unico della Società Immobiliare Maristella S.R.L. la valutazione dell'efficacia complessiva del presidio adottato e la relativa approvazione e diffusione all'interno dell'organizzazione.

5. Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001

5.1. Organismo di Vigilanza nel Gruppo

Il Gruppo ha adottato un assetto organizzativo che, coerentemente alle Istruzioni di Vigilanza, accentra sulla Capogruppo le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo del Gruppo.

Tale soluzione organizzativa assume una sua valenza anche con riferimento alle esigenze poste dal Modello delineato ai sensi del D. Lgs 231/2001, con le seguenti peculiarità:

- in ogni Società controllata viene istituito l'Organismo di Vigilanza con tutte le pertinenti competenze e responsabilità;
- ciascun Organismo di Vigilanza delle Società Controllate valuta l'applicabilità alla Società presso la quale opera degli indirizzi dell'Organismo della Capogruppo, al quale riferisce almeno annualmente offrendo un quadro generale sulle attività dallo stesso svolte nel periodo di riferimento.

Qualora l'Organo dirigente di una Società del Gruppo, sulla scorta di specifiche valutazioni attinenti anche alla propria organizzazione interna ed all'effettiva incidenza dei rischi reato ex D. Lgs. 231/2001, deliberi di non istituire un Modello, il medesimo Organo ha l'onere di adottare, annualmente, una delibera con cui, rivedendosi l'attualità delle motivazioni poste a fondamento della predetta scelta, viene data conferma, motivata, della decisione assunta.

5.2. Organismo di Vigilanza nella Società Immobiliare Maristella S.r.L.

Ai sensi dell'art. 6 (comma 4-bis) del D. Lgs. 231/2001 (introdotto dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183), le funzioni di O.d.V. della Società possono essere svolte dal Collegio Sindacale.

In coerenza con quanto contemplato dalla normativa vigente, la Società ha costituito il proprio Organismo di Vigilanza assegnando le relative funzioni al Collegio Sindacale con apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione all'epoca in carica.

Il Collegio Sindacale è, infatti, Organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, nonché della "continuità d'azione" richiesta dal D. Lgs. 231/2001 per lo svolgimento della funzione di vigilanza sul Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Le modalità di svolgimento delle funzioni di O.d.V. da parte del Collegio Sindacale muovono dal presupposto che:

- l'attribuzione delle funzioni di O.d.V. avviene a favore dell'intero Organo di controllo e non dei suoi singoli componenti;
- le duplici funzioni di vigilanza, ex artt. 2403 ss. c.c. e di O.d.V. ex D. Lgs. 231/2001, rimangono distinte, salvaguardando il principio di separatezza tra le attività, ma vanno coordinate fra di loro realizzando opportune sinergie e garantendo maggiore efficienza operativa.

La natura di Organo sociale del Collegio Sindacale è prevalente rispetto a quella funzionale di O.d.V.: la disciplina e la metodologia dettate per quest'ultimo devono, pertanto, integrarsi con quelle proprie del Collegio Sindacale, il cui funzionamento è già regolamentato dalla Legge e dallo Statuto.

In considerazione di quanto sopra, nei confronti del Collegio Sindacale incaricato delle funzioni di O.d.V. trovano applicazione anche le norme del D. Lgs. 231/2001 e le disposizioni contenute nel Modello, in quanto compatibili e in coerenza con gli obiettivi posti dal D. Lgs. 231/2001. In caso di conflitto, prevarranno le disposizioni proprie del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, nello svolgimento delle funzioni di O.d.V. allo stesso attribuite, si attiene a quanto disciplinato nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Di seguito, le principali disposizioni interne attinenti l'O.d.V., rimandando allo specifico Regolamento dell'Organismo per la sua completa disciplina.

5.2.1. Funzioni e poteri

Le funzioni dell'O.d.V. sono espressamente definite dall'art. 6 (comma 1, lett. b) del Decreto, come segue:

- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;

- curare l'aggiornamento del Modello.

In adempimento alla prima di tali funzioni, all'O.d.V. in generale sono affidate le seguenti attività che saranno comunque adeguate in proporzione alle ridotte dimensioni della Società oltre al fatto che la stessa non ha dipendenti né una struttura organizzativa vera e propria essendo tutte le scelte e attività accentrate nel Consiglio di Amministrazione e, in seguito alla sua nomina, nell'Amministratore Unico:

- realizzare gli interventi di verifica finalizzati ad accertare che i comportamenti posti in essere dagli amministratori, nonché dei soggetti terzi operanti in nome e per conto della Società, siano coerenti con le previsioni del Modello nonché del Codice Etico e di Comportamento di Gruppo;
- promuovere adeguate iniziative volte alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e del Codice Etico e di Comportamento di Gruppo anche dei soggetti terzi operanti in nome e per conto della Società;
- esaminare i flussi informativi/segnalazioni allo stesso diretti al fine di individuare possibili carenze nel funzionamento del Modello e/o possibili violazioni dello stesso ovvero del Codice Etico e di Comportamento di Gruppo;
- condurre, anche a seguito delle suddette segnalazioni, le verifiche volte all'accertamento di possibili violazioni delle prescrizioni del Modello ovvero del Codice Etico e di Comportamento di Gruppo, attivando, ove opportuno, il processo sanzionatorio.

Quanto al compito dell'O.d.V. di curare l'aggiornamento del Modello, tale funzione si traduce nelle seguenti attività:

- verificare che ogni componente della struttura del Modello (cfr. par. 2.3.) sia e resti rispondente e adeguata alle esigenze del Modello stesso, così come definite dal Decreto, anche a seguito delle mutate condizioni della Società e/o normative, nonché al verificarsi di violazioni significative e/o ripetute del Modello medesimo;
- valutare le iniziative anche operative da assumere per l'aggiornamento del Modello;
- verificare l'effettività e la funzionalità delle modifiche apportate al Modello.

Per l'espletamento delle funzioni attribuite, l'O.d.V., nell'esercizio autonomo dei propri poteri provvede a predisporre il piano annuale delle attività da svolgere (c.d. "Piano operativo delle attività"), incluse le verifiche sull'adeguatezza e sul funzionamento del Modello nonché le misure idonee al fine di mantenere aggiornata la mappatura delle attività a rischio reato.

Per adempiere ai propri compiti l'O.d.V. si può avvalere delle U.O. preposte della Capogruppo, per le materie di rispettiva competenza. In particolare, nell'ambito del proprio piano annuale delle attività, per le verifiche e i controlli di pertinenza, l'O.d.V. potrà avvalersi del supporto delle Funzioni di Controllo della Capogruppo, in virtù di apposito accordo di servizio sottoscritto tra la Capogruppo e la Società Immobiliare Maristella S.R.L. Queste ultime, peraltro, riferiscono all'O.d.V. riguardo gli esiti delle verifiche effettuate nell'ambito delle rispettive attività di controllo, in particolare qualora vi siano riflessi/aspetti ritenuti di interesse dell'Organismo principalmente con riferimento a quelle attività svolte per conto della Società Immobiliare Maristella S.R.L.

Ai fini dello svolgimento delle proprie attività, inoltre, sono attribuiti all'Organismo i seguenti poteri:

- accedere liberamente, senza alcun consenso preventivo, ad ogni informazione, documentazione e/o dato, ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. 231/2001 e limitatamente al perimetro di attività svolto per conto della Società Immobiliare Maristella S.R.L., presso qualsiasi U.O. della Capogruppo, fermo restando il vincolo alla riservatezza ed al rispetto della normativa sulla privacy;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni previste dal sistema disciplinare aziendale.

Attesa l'eterogeneità degli illeciti da cui può configurarsi la responsabilità amministrativa in capo alla Società nonché la natura delle attività a rischio reato individuate, l'O.d.V. può ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità ed in possesso di competenze tecniche specifiche, nei casi in cui tale apporto sia ritenuto necessario e nei limiti del budget di spesa attribuito.

L'Organismo svolge le proprie funzioni recependo le linee guida di indirizzo e coordinandosi con l'OdV della Capogruppo.

5.2.2. Reporting dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riporta all'Amministratore Unico della Società, anche al fine di garantire la propria autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

Segnatamente, entro la data di approvazione del progetto di bilancio:

- l'O.d.V. riferisce all'Amministratore Unico in merito all'attuazione del Modello, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza espletata durante il periodo precedente e agli eventuali interventi individuati per l'implementazione del Modello;
- l'O.d.V. presenta all'Amministratore Unico, per approvazione, il "Piano operativo delle attività" predisposto per l'anno successivo.

L'Amministratore Unico ha facoltà di convocare in qualunque momento l'Organismo di Vigilanza per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello ovvero di richiedere all'Organismo stesso l'effettuazione di verifiche supplementari su specifici argomenti.

L'Organismo, a sua volta, ha facoltà di rivolgersi all'Amministratore Unico per motivi urgenti ovvero rivolgere al medesimo comunicazioni e richiedere chiarimenti.

5.2.3. Flussi informativi e segnalazioni

Tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, il Decreto enuncia anche l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'O.d.V..

Sono stati pertanto istituiti gli obblighi informativi di seguito descritti, predisposti quale strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e consentire l'accertamento delle cause che ne hanno eventualmente pregiudicato la capacità preventiva e reso possibile la sua eventuale violazione o, se del caso, nelle circostanze più gravi, il verificarsi di una fattispecie di reato.

L'Organismo deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti che prestano attività in Capogruppo per conto della Società (tra cui membri degli Organi aziendali, degli altri soggetti terzi - intendendosi per tali i collaboratori esterni) in merito a possibili violazioni e/o comportamenti non aderenti alle prescrizioni del Modello, ai principi etici e di condotta del Codice Etico e di Comportamento di Gruppo ovvero inerenti alla commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

Le suddette segnalazioni possono essere effettuate utilizzando l'indirizzo di posta elettronica dell'Organismo (odvimmobiliaremaristella@bancadiasti.it) o, in alternativa, mediante comunicazione scritta, utilizzando lo specifico modulo in allegato al presente documento.

L'Organismo valuta le segnalazioni ricevute e adotta ovvero propone gli eventuali interventi da porre in essere, a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima, motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a indagine interna.

L'O.d.V. garantisce, qualora la natura della segnalazione lo richieda e sia riferibile ad un soggetto determinato, la confidenzialità di quanto segnalato, in modo anche da evitare atteggiamenti ritorsivi, discriminatori o penalizzanti nei confronti del segnalante, assicurando pertanto la riservatezza circa la sua identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o di terzi.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite a cura dell'O.d.V., avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa in materia di *privacy*.

Le informazioni acquisite dal Collegio Sindacale nell'esercizio della propria funzione di vigilanza sono utilizzate anche nello svolgimento delle funzioni di O.d.V., assicurando in tal modo un proficuo coordinamento fra le distinte funzioni in capo al medesimo Organo.

Nell'ambito del ruolo di indirizzo e coordinamento svolto dalla Capogruppo nei confronti della Società, l'Organismo di Vigilanza riferisce almeno annualmente all'OdV della Capogruppo, sullo stato di attuazione e sull'operatività del Modello adottato, sull'attività svolta nel periodo di riferimento nonché sugli eventuali rilievi emersi e sui conseguenti provvedimenti assunti.

I flussi informativi periodici verso l'Organismo di Vigilanza, risultano definiti nella seguente "Matrice dei Flussi verso l'Organismo di Vigilanza".

MATRICE DEI FLUSSI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	Estensore	MITTENTE	PERIODICITA'
Relazione in merito all'osservanza dei presidi di controllo generali e specifici inerenti alle aree di rischio concernenti i reati societari previsti nel Modello, con eventuali proposte di modifica dei medesimi a seguito di rilevate criticità applicative o di intervenute modifiche ai processi o procedure aziendali adottate	Resp. Funzione preposta in Capogruppo (Resp. Servizio Bilancio e Pianificazione) di Capogruppo	Direttore Generale di Capogruppo	Annuale
Copia dell'attestazione di correttezza del bilancio firmata dal Responsabile della redazione del Bilancio	Resp. Funzione preposta (Resp. Servizio Bilancio e Pianificazione) di Capogruppo	Direttore Generale di Capogruppo	Annuale
Criticità ex D.Lgs 231/2001- Funzione Internal Audit	Resp. Servizio Revisione Interna di Capogruppo	Resp. Servizio Revisione Interna di Capogruppo	Ad evento
Criticità ex D.Lgs 231/2001 - Funzione Compliance	Resp. Servizio Compliance, di Capogruppo	Resp. Servizio Compliance, Legale e Segreteria di Capogruppo	Ad evento
Proposta di stipula o modifica di nuovi contratti di fornitura/collaborazione tra le società e terzi	Resp. Servizio Affari Generali e Societari di Capogruppo	Direttore Generale di Capogruppo	Ad evento
Documentazione predisposta per la partecipazione della società a gare di appalto provenienti dalla Pubblica Amministrazione anche a livello europeo	Resp. Servizio Affari Generali e Societari di Capogruppo	Direttore Generale di Capogruppo	Ad evento
Relazione in merito all'osservanza dei presidi di controllo generali e specifici inerenti alle aree di rischio concernenti la gestione di fondi pubblici (finalizzate alla verifica della destinazione d'uso dei proventi), con eventuali proposte di modifica dei medesimi a seguito di rilevate criticità applicative o di intervenute modifiche ai processi o procedure aziendali adottate	Resp. Funzione preposta in Capogruppo (Direttore Crediti)	Direttore Generale di Capogruppo	Ad evento
Erogazioni agevolative e contributi di natura pubblica ricevuti dalla Società (e rispettiva documentazione contrattuale a supporto)	Direttore Risorse e Responsabile Servizio Bilancio e Pianificazione	Direttore Generale di Capogruppo	Ad evento
Copia dei verbali rilasciati a seguito di ispezioni da parte di Enti pubblici (Vigili del Fuoco, Asl, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate) e delle osservazioni provenienti dagli stessi, se rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001	Resp. Funzione preposta in Capogruppo (Direttore Risorse e Resp. Serv. Bilancio e Pianificazione)	Direttore Generale di Capogruppo	Ad evento
Comunicazione delle eventuali operazioni societarie straordinarie in corso nonché delle eventuali osservazioni e/o opposizioni presentate da soci o creditori in occasione di operazioni societarie	Resp. Funzione preposta in capogruppo (Resp. Servizio Affari Generali e Societari)	Direttore Generale di Capogruppo	Ad evento
Eventuali procedimenti disciplinari attivati a seguito di riscontrate violazioni del Modello per la prevista proposizione delle sanzioni da irrogare, ovvero provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni	Resp. Funzioni preposte in capogruppo (Direttore Risorse)	Direttore Generale di Capogruppo	Ad evento
Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al D.Lgs 231/2001, avviate nei confronti della società, dei soggetti rilevanti della stessa o anche nei confronti di ignoti	Resp. Funzione preposta in capogruppo (Resp. Servizio Affari Generali e Societari)	Direttore Generale di Capogruppo	Ad evento
Segnalazioni inoltrate alla Società dagli amministratori e/o dai collaboratori in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal D.Lgs 231/2001	Resp. Funzione preposta in Capogruppo (Resp. Servizio Affari Generali e Societari e Direttore Risorse)	Direttore Generale di Capogruppo	Ad evento
Comunicazione in merito alle eventuali segnalazioni di irregolarità riscontrate ovvero richieste informative provenienti da parte degli Organismi di Vigilanza o autorità pubbliche, se rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001	Resp. Funzione preposta in Capogruppo (Resp. Servizio Affari Generali e Societari)	Direttore Generale di Capogruppo	Ad evento
Copia dei verbali e delle osservazioni rilasciati a seguito di ispezioni da parte delle Autorità di Vigilanza, se rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001	Resp. Funzione preposta in capogruppo (Resp. Servizio Affari Generali e Societari)	Direttore Generale di Capogruppo	Ad evento

5.2.4. Sistema di segnalazione di reati o irregolarità c.d. “Whistleblowing”

Qualora si applichi il Regolamento di Gruppo adottato dalla Capogruppo in materia di Segnalazione Interna delle violazioni (whistleblowing) anche alla Società Immobiliare Maristella, si richiama espressamente quanto previsto in proposito dal Modello Organizzativo – Parte Generale della Capogruppo.

6. Sistema disciplinare

Ai fini dell’efficacia e dell’idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal Decreto, è necessario che il Modello individui e sanzioni i comportamenti che possono favorire o determinare la commissione di reati.

Ai sensi dell’art. 6, comma, 2 del Decreto, la Società ha adottato e formalizzato un apposito Regolamento interno relativo al sistema disciplinare – Regolamento in materia di infrazioni disciplinari – il quale prevede una differenziazione delle sanzioni per fattispecie e ruolo (amministratori, sindaci, e soggetti terzi).

Le sanzioni previste possono trovare applicazione ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall’esito del procedimento penale eventualmente avviato dall’autorità giudiziaria.

Le sanzioni contemplate per violazioni alle disposizioni contenute nel Modello sono da intendersi applicabili anche nelle ipotesi di violazione alle disposizioni previste nel Codice Etico e di Comportamento di Gruppo.

Il potere disciplinare è esercitato dagli Organi aziendali competenti conformemente alle procedure e alle modalità previste dal Regolamento in materia di infrazioni disciplinari.

7. Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Le risorse finanziarie della Società Immobiliare Maristella S.R.L. possono essere destinate a coprire le scelte effettuate esclusivamente dall’Amministratore Unico in relazione a quanto ammesso dall’oggetto sociale della Società.

Stante l’attuale organizzazione della Società tutte le decisioni in materia di gestione delle risorse finanziarie saranno discusse e deliberate dall’ Amministratore Unico e per gli atti e gli affari che impegnano la Società per un importo superiore ad euro 100.000 sarà acquisito il preventivo parere scritto dell’Amministratore Delegato di Capogruppo.

Le attività di acquisizione di beni e/o servizi da parte della Società sono inoltre ispirate ai principi di correttezza, lealtà ed imparzialità cui la Società si attiene, anche in ottemperanza al Codice Etico e di Comportamento adottato dal Gruppo.

8. Codice Etico e di Comportamento di Gruppo

Il Codice Etico e di Comportamento adottato dal Gruppo costituisce il diretto riferimento ai principi etici che il Gruppo riconosce come propri e promuove all’interno ed all’esterno della propria organizzazione. Esso comprende una serie di regole di deontologia aziendale di cui la Società e le altre Società del Gruppo esigono l’osservanza da parte sia dei propri Organi aziendali e dipendenti sia dei terzi che, a qualunque titolo, intrattengano rapporti con esse.

Il Codice, pur essendo dotato di una propria valenza autonoma, afferma principi etico-comportamentali idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D. Lgs. 231/2001, acquisendo quindi rilevanza anche ai fini del Modello Organizzativo di cui, pertanto, risulta essere, un elemento complementare.

La Società e le singole Società del Gruppo si impegnano a diffondere internamente ed esternamente tali regole comportamentali al fine di assicurare che l’attività del Gruppo sia svolta in conformità con i principi etici in esso contenuti.

9. Informazione e formazione

9.1. Diffusione del Modello

Le modalità di comunicazione del Modello devono essere tali da garantirne la piena pubblicità, al fine di assicurare che i destinatari siano a conoscenza delle procedure che devono seguire per svolgere correttamente le proprie attività.

L'adozione del presente documento e ogni successivo aggiornamento sono comunicati con i mezzi ritenuti più opportuni e su indicazione dell'Amministratore Unico.

Ad ogni nuovo amministratore, sindaco, e collaboratore esterno è inoltre messo a disposizione, all'atto della relativa nomina/assunzione/avvio del rapporto di collaborazione a cura dell'U.O. presso la Capogruppo incaricata dall'Amministratore Unico della Società, un set informativo contenente, tra l'altro, la Parte Generale e Speciale del Modello ed il Codice Etico e di Comportamento di Gruppo. La ricezione dell'informazione è documentata mediante idonei strumenti.

Al fine di garantire l'effettiva diffusione del Modello e l'informazione al personale, con riferimento ai contenuti del D. Lgs. 231/2001 ed agli obblighi derivanti dall'attuazione del medesimo, viene istituita una specifica sezione della intranet aziendale di Capogruppo dedicata all'argomento nella quale sono presenti e disponibili, oltre i documenti che compongono il set informativo precedentemente descritto, anche la modulistica ed un numero telefonico ed ogni altra documentazione eventualmente ritenuta opportuna.

Nella definizione dei contratti di collaborazione con soggetti terzi collaboratori, dovranno essere previste clausole coerenti con l'applicabilità del sistema disciplinare adottato dalla Società.

Con riferimento alla gestione dei rapporti con fornitori di beni e/o servizi e altri soggetti terzi esterni, la Società informa gli stessi, mediante opportune modalità, di aver adottato il Modello e il Codice Etico e di Comportamento di Gruppo. In particolare, nell'ambito di tale informativa, la Società invita il fornitore a:

- improntare la propria operatività al rispetto dei più elevati standard di professionalità, legalità, trasparenza, correttezza e buona fede, ritenendoli condizione imprescindibile per la tutela, l'affidabilità, la reputazione e l'immagine della Società;
- assumere comportamenti coerenti con le disposizioni del D. Lgs. 231/2001 nonché del Modello Organizzativo e del Codice Etico e di Comportamento di Gruppo.

Inoltre, le funzioni responsabili della formalizzazione dei contratti con i suddetti soggetti inseriscono nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare le conseguenze del mancato rispetto del D. Lgs. 231/2001.

Il Codice Etico e di Comportamento di Gruppo e la Parte Generale del Modello è pubblicato sul sito internet della Capogruppo nella sezione relativa alle società controllate.

9.2. Formazione delle risorse

Per garantire l'effettiva conoscenza del Modello Organizzativo e del Codice Etico e di Comportamento di Gruppo nonché delle procedure che devono essere seguite per svolgere correttamente le proprie attività, sono altresì previste specifiche attività formative rivolte ai componenti degli organi sociali e ai soggetti terzi collaboratori che operano in nome e per conto della Società. In particolare saranno erogati corsi specialistici rivolti all'Amministratore Unico, ai membri del Collegio Sindacale e ai soggetti terzi collaboratori, nei quali verranno illustrati i contenuti del Decreto, i principi del Codice Etico e di Comportamento di Gruppo ed il Modello Organizzativo adottato dalla Società nonché forniti gli elementi per gestire un'informativa sull'argomento, da rivolgere a tutto il resto delle risorse coinvolte nella Società.

In caso di necessità di chiarimenti o approfondimenti, sarà possibile rivolgersi alle Funzioni preposte della Capogruppo per gli aspetti di rispettiva competenza.

La partecipazione ai corsi è obbligatoria, la violazione non giustificata di tale obbligo, così come l'eventuale reiterazione della violazione sono oggetto di sanzione disciplinare, conformemente a quanto previsto nel presente Modello.

La Direzione Risorse della Capogruppo, anche su indicazione dell'Organismo di Vigilanza, valuta annualmente gli eventuali bisogni formativi che derivino da esigenze di aggiornamento in relazione al mutare del Modello e/o di ogni altro aspetto rilevante connesso alla disciplina legislativa.

10. Aggiornamento del Modello

Il Modello, in quanto strumento organizzativo della Società, si qualifica per la sua concreta e specifica efficacia e dinamicità e scaturisce da una visione realistica (rappresentante la concreta ed effettiva realtà aziendale/di processo) ed economica dei fenomeni aziendali.

Il Modello, anche ai fini della sua efficacia “esimente”, segue i cambiamenti della Società ed, in particolare, viene in ogni momento:

- allineato all’evoluzione del contesto normativo (qualora questa richieda un’estensione del campo di applicazione del D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato);
- allineato all’evoluzione del contesto organizzativo (in caso di modifiche alla struttura organizzativa ovvero qualora una nuova operatività preveda attività potenzialmente soggette ai rischi reato, i cui controlli devono essere valutati affinché possano prevenire il verificarsi dei reati della specie);
- riadeguato al verificarsi di significative e/o ripetute violazioni ovvero sulla base delle risultanze dei controlli.

L’aggiornamento del Modello è di responsabilità dell’Amministratore Unico della Società con il supporto dell’Organismo di Vigilanza e delle competenti strutture aziendali; in particolare:

- l’Organismo di Vigilanza provvede a monitorare ed individuare quegli eventi, interni e esterni, che determinano la necessità di aggiornare il Modello, supportato, in tale attività, dalle Funzioni aziendali di controllo e dalle altre Unità Organizzative della Capogruppo;
- l’Amministratore Unico, sentito l’Organismo di Vigilanza, è l’unico soggetto competente all’approvazione di modifiche della Parte Generale del Modello; può segnalare alla Capogruppo eventuali esigenze di aggiornamento del Codice etico e di Comportamento;
- l’aggiornamento della Parte Speciale del Modello è di competenza dell’Amministratore Unico, sentito l’Organismo di Vigilanza.

L’Organismo di Vigilanza provvede, senza indugio, a verificare l’adozione delle modifiche del Modello e la relativa divulgazione dei contenuti, per quanto necessario, anche all'esterno della stessa.

APPENDICE – Elenco analitico degli illeciti amministrativi e dei reati previsti dal Decreto

A. *Reati contro la Pubblica Amministrazione modificati dalla Legge n. 69/2015, dalla legge 161/2017 e dalla Legge n. 3/2019 (artt. 24 e 25):*

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), come inserito dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Peculato (limitatamente al primo comma) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640-ter c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
- Frode ai danni del fondo europeo agricolo (art. 2 L. 23/12/1986 n. 898)

B. *Delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti nel testo del Decreto dalla Legge 48/2008 (art. 24-bis) modificati, da ultimo, con la L. n. 105/2019, nonché, per i profili sostanziali di alcune fattispecie, dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016:*

- Falsità in documenti informatici (art. 491-bis);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire, o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);

- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

C. *Delitti di criminalità organizzata, introdotti nel testo del Decreto dalla Legge 94/2009, modificati, nel regime sanzionatorio, dalla Legge 69/2015 e dalla Legge 236/2016 (art. 24 ter):*

- Associazione per delinquere (art 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2 comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407 comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309).

D. *Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dalla Legge 409/2001, modificati con Legge 99/2009 e, per i profili sostanziali di alcune fattispecie di reato, con D.Lgs. n. 125/2016 (art. 25-bis):*

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.).

E. *Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-bis 1):*

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

F. *Reati societari, introdotti dal D. Lgs. 61/2002, modificati dalla Legge 262/2005, dalla Legge 69/2015 e dal D.Lgs. 38/2017(art. 25-ter):*

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 – bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622, commi 1 e 2 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c., comma 3), come inserito dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e modificato dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del consiglio del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato” e modificato dalla L. 3/2019;
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) come introdotto dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato” e modificato dalla L. 3/2019;
- Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

G. *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, introdotti dalla Legge 7/2003 (art. 25 quater):* rispetto alle altre categorie di reati, per le quali è previsto un elenco - chiuso e tassativo - di reati alla cui commissione può conseguire la responsabilità dell’ente, il Decreto si riferisce genericamente ai “delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”, nonché ai delitti, diversi da quelli sopra indicati, “che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”. Di seguito l’elenco dei principali reati contemplati in materia dal Codice penale:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale art. 270-quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinques c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies. 2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);

- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.).

H. *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla Legge 7/2006 (art. 25–quater. 1):*

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

I. *Delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003, modificati dalla Legge 38/2006, dal D.Lgs. 397/2014 e, da ultimo, e dalla Legge 199/2016 (art. 25 quinquies):*

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis, commi 1 e 2, c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.), come modificato dalla Legge 29 ottobre 2016 n. 199 “*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*;
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

J. *Abusi di mercato, introdotti nel corpo del D.Lgs. 231/2001 (con modifiche delle fattispecie penali previste dal TUF) dalla Legge 62/2005, come dal D. Lgs. 107/2018 (art. 25-sexies):*

- Abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187-bis D. Lgs. 58/1998);
- Manipolazione del mercato (art. 185 e 187-ter D. Lgs. 58/1998).

K. *Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 146/2006:*

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (DPR 43/1973, art. 291- quater);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (DPR 309/1990, art. 74);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D. Lgs. 286/1998, art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

L. *Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, introdotti dalla Legge 123/2007 e modificati dalla Legge 3/2018 (art. 25-septies):*

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

M. *Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,*

nonché autoriciclaggio, come modificati da ultimo dal D.Lgs. 195/2021, introdotti nel testo del Decreto dal D. Lgs. 231/2007 e dal D. Lgs. 90/2017 (art. 25-octies):

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

N. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, introdotti dal D.Lgs. 184/2021 (art. 25-octies.1):

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);
- Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

O. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-novies) di cui ai seguenti artt. della Legge 633 del 1941;

- Abusiva immissione in reti telematiche di opere di ingegno protette (art. 171, comma 1 lettera a-bis);
- Abusivo utilizzo aggravato di opere di ingegno protette (art. 171, comma 3);
- Abusi concernenti il software e le banche dati (art. 171-bis);
- Abusi concernenti le opere dell'ingegno audiovisive o opere letterarie (art. 171-ter);
- Omesse o false comunicazioni alla SIAE (art. 171-septies);
- Fraudolenta decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (art. 171-octies).

P. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dalla Legge 116/2009 (art. 25-decies):

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Q. Reati ambientali, introdotti dal D. Lgs. 121/2011, modificati dalla Legge 68/2015, come disciplinati a seguito delle modifiche in materia di tutela dell'ambiente ex D.Lgs. 21/2018 (art. 25-undecies):

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- Delitti associativi aggravati (art. 452 ocites c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727--bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D. Lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D. Lgs. 152/2006);
- Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257 commi 1 e 2 D. Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D. Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D. Lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 commi 1 e 2 D. Lgs. 152/2006);
- Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260-bis D. Lgs. 152/2006);
- Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5 D. Lgs. 152/2006);
- Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (art. 3-bis Legge n. 150/1992);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992);
- Violazione delle disposizioni concernenti la cessazione e la riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 Legge n. 549/1993);
- Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera (art. 8 D. Lgs. 202/2007);
- Inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera (art. 9 D. Lgs. 202/2007).

R. *Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto nel Decreto dal D. Lgs. 109/2012, con le successive modifiche apportate dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161 (art. 25-duodecies):*

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 commi 12 e 12-bis del D. Lgs. 286/1998);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter, e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998).

S. *Reati di razzismo e xenofobia, introdotti dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167, come modificati dal D.Lgs. 21/2018 intervenuto sulla disciplina codicistica delle relative fattispecie (art. 25-terdecies):*

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis codice penale).

T. *Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati introdotti dalla Legge n. 39/2019 (Art. 25-*

quaterdecies);

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

U. *Reati Tributari aggiunti dalla Legge n. 157/2019 e modificati dal D.Lgs. n. 75/2020 (Art. 25-quinquesdecies)*

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020])
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

V. *Reato di Contrabbando introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 (Art. 25-sexiesdecies)*

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

W. *Delitti contro il patrimonio culturale, introdotti dalla L. n. 22/2022 (Art. 25-septiesdecies)*

- Furto di beni culturali (art. 518-bis Codice penale);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter Codice penale);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater Codice penale);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies Codice penale);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies Codice penale);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni

- culturali e paesaggistici (art. 518-*duodecies* Codice penale);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* Codice penale).

X. *Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, introdotti dalla L. n. 22/2022 (art. 25-duodevicies);*

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* Codice penale);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* Codice penale).

ALLEGATO: MODULO PER LE SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Spett.le Immobiliare Maristella S.r.L.
c.a. **Organismo di Vigilanza**
c/o Cassa di Risparmio di Asti
Piazza Libertà n. 23
CAP Asti

Io sottoscritto/a _____,
in qualità di _____ e con riferimento a
quanto disposto dal Modello Organizzativo della Immobiliare Maristella S.r.L. in merito a:

- ☐ commissione di reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni
- ☐ tentativo di commissione di reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni
- ☐ violazione ovvero comportamenti non aderenti alle regole previste dal Modello Organizzativo della Società
- ☐ violazione ovvero comportamenti non aderenti ai principi etici e di condotta del Codice Etico e di Comportamento di Gruppo

segnalo quanto segue:

In fede.

Data

Firma
